



ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 69 DEL 03/09/2014

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2014.**

Adunanza ordinaria del 03/09/2014 ore 13:00 seduta pubblica.

Il Presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,20.

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 25 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	-	S	Bartolozzi Elena	S	-
Benelli Alessandro	-	S	Berselli Emanuele	S	-
Bianchi Gianni	-	S	Calussi Maurizio	S	-
Capasso Gabriele	S	-	Carlesi Massimo Silvano	S	-
Cenni Roberto	S	-	De Rienzo Filippo Giovanni	S	-
Garnier Marilena	S	-	Giugni Alessandro	-	S
La Vita Silvia	S	-	Lombardi Roberta	S	-
Longo Antonio	-	S	Longobardi Claudia	S	-
Mennini Roberto	S	-	Milone Aldo	S	-
Mondanelli Dante	-	S	Napolitano Antonio	S	-
Pieri Rita	S	-	Rocchi Lorenzo	S	-
Roti Luca	S	-	Santi Ilaria	S	-
Sanzo' Cristina	-	S	Sapia Marco	S	-
Sciumbata Rosanna	S	-	Silli Giorgio	S	-
Tassi Paola	S	-	Tropepe Serena	S	-
Vannucci Luca	S	-	Verdolini Mariangela	S	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Biancalani Luigi Alessi Filippo Faltoni Monia Toccafondi Daniela Squittieri Benedetta Faggi Simone Barberis Valerio Ciambellotti Maria Grazia Mangani Simone

(omissis il verbale)



DELIBERAZIONE N. 69 del 03/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI, quale componente della imposta unica comunale I.U.C. , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Premesso che:

in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Prato il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data a carico degli utenti;

il Comune di Prato, con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 in data odierna, ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa comunale sui rifiuti – TARI, ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 639 e seguenti;

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

Considerati i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI;

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario presentato dalla Società A.S.M. S.p.A., ai fini di determinare il costo del servizio relativo alla tariffa di igiene ambientale per l'anno 2014;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 13.03.2014 e n. 39 del 03.04.2014, con le quali il Comune di Prato ha affidato alla società ASM SpA tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo inclusa l'attività di riscossione, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES;

Precisato che il nuovo tributo TARI è corrisposto per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e la tariffa è commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Precisato inoltre che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, applicati per il nuovo tributo TARI, sono uguali a quelli applicati anche per la TARES e conformi al D.P.R.158/1999;



Preso atto che l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, intitolato "regolamento attuativo dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 "recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" prevede che "la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" e che "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1".

Per quanto concerne la "determinazione della tariffa", l'art. 3 stabilisce che "sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato".

Quanto alla composizione della tariffa, l'art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all'art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 – che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione".

L'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di utenza domestica e una non domestica.

L'art. 6 prevede che la tariffa per le utenze non domestiche sia composta di una parte fissa e di una parte variabile, destinate a coprire, rispettivamente, i costi fissi e i costi variabili del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto riguarda la determinazione della quota variabile, l'art. 6, comma 2, stabilisce che "per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze".

Tuttavia, per gli enti locali che non siano ancora organizzati, il medesimo articolo consente il ricorso a un sistema presuntivo "prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1".

L'allegato 1, punto 4.4 individua il meccanismo per il "calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche". In particolare, la quota variabile si ottiene come "prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione". Il costo unitario "è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche". Il coefficiente di produzione (KD) è il "coefficiente potenziale in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività".

In applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Prato, ha ripartito i costi e determinato i coefficienti sulla base degli studi di monitoraggio commissionati all'ente gestore secondo i seguenti criteri:

la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio dei flussi in entrata dei rifiuti urbani raccolti nel territorio che determina una ripartizione secondo le seguenti percentuali 45 % utenze domestiche e 55 % utenze non domestiche, confermando la ripartizione applicata negli anni precedenti;

la ripartizione fra costi fissi e costi variabili, data la natura dei rifiuti e il processo che porta alla loro produzione, viene considerata una ripartizione del 50/50 per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche la ripartizione è di 30/70, utilizzando gli stessi criteri di ripartizione applicati negli anni precedenti;

la determinazione dei Kc e Kd per la commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche la scelta da parte del Comune di Prato di attribuire il valore compreso tra quelli minimi e massimi indicati nella tabella n° 4 del D.P.R.158/99, è stata determinata sulla base di monitoraggi effettuati su campioni rappresentativi commissionati ad ASM SpA . Confrontando i valori ottenuti dal monitoraggio non ci sono elementi significativi di scostamento rispetto a quanto applicato e pertanto, anche per l'anno 2014, si confermano i coefficienti Kd e Kc applicati nel 2013 (ALLEGATO A);



Precisato che:

con Delibera della Giunta Comunale n. 99 del 02/04/2014 "Primi indirizzi per la predisposizione del Bilancio di previsione 2014/2016 parte corrente", l'Amministrazione Comunale ha indicato la necessità di aumento della TARI, per un incremento medio della tariffa del 6,5% rispetto al valore approvato per l'anno 2013;

con la delibera della Giunta Comunale n. 145 del 13/05/2014 "Indirizzi per la predisposizione del Bilancio di previsione 2014/2016 - parte corrente - aggiornamento", con la quale è stato confermato l'incremento del 6,5 % della TARI per l'anno 2014;

detto incremento dei costi risultato necessario per garantire la copertura finanziaria del servizio oltre all'appostamento di un fondo di svalutazione crediti pari a euro 6.500.000,00 a fronte dei crediti di dubbia esigibilità;

Preso atto della documentazione tecnica pervenuta da parte della società ASM SpA, denominata Allegato A e parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa ai calcoli effettuati per la simulazione della TARI in base alle indicazioni di cui sopra;

Dato atto che il Comune di Prato partecipa alla sperimentazione di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio);

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio ambiente e qualità luoghi di lavoro in riferimento agli aspetti tecnici e gestionali del servizio di raccolta R.S.U., in data 8.8.2014 e dal Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Tributi in data 19.8.2014, rispettivamente in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere della Commissione Consiliare Permanente n. 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 2.9.2014;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:
approvata con voti favorevoli 18, contrari 8 resi da 26 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2014, così come risultano dall'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, che prevedono un aumento medio del 6,5% rispetto alla tariffa approvata per l'anno 2013.

Su proposta del Presidente il Consiglio, stante l'urgenza, delibera altresì, con voti favorevoli 21, contrari 4, resi da 25 Consiglieri presenti e votanti, essendo nel frattempo uscito il Consigliere Berselli, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

f.to il Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi
Santi

f.to il Presidente del Consiglio Ilaria